

Scambio di Note fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America relativo ai matrimoni celebrati in Italia da cittadini degli Stati Uniti d'America

Roma, 29 luglio/18 agosto 1964

<i>Provvedimento legislativo:</i>	Legge 13 ottobre 1965, n. 1195
<i>Data di entrata in vigore per l'Italia:</i>	26 marzo 1966
<i>Stati aderenti:</i>	Stati Uniti d'America

L'Ambasciatore degli Stati Uniti d'America - Roma

Eccellenza,

ho l'onore di indirizzarle questa Nota in relazione al fatto che negli Stati Uniti, in base alle leggi vigenti, non esiste un'autorità competente a rilasciare al cittadino statunitense che intenda contrarre matrimonio all'estero una dichiarazione - come prescritto dall'art. 116 del Codice civile italiano - dalla quale risulti che, giusta le leggi cui il cittadino stesso è soggetto, nulla osta al matrimonio che intende contrarre. Tale situazione ha dato luogo a notevoli difficoltà per i cittadini degli Stati Uniti che intendono contrarre matrimonio in Italia.

Allo scopo di eliminare tali difficoltà, il mio Governo mi ha autorizzato a proporre che, qualora un cittadino statunitense non sia in grado di fornire la documentazione necessaria ai fini dell'art. 116 del Codice civile italiano, presenti al competente ufficiale dello stato civile italiano:

1) una dichiarazione giurata resa innanzi alla competente autorità consolare degli Stati Uniti dal cittadino statunitense interessato dalla quale risulti che, giusta le leggi alle quali è soggetto negli Stati Uniti, nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia. L'autorità consolare degli Stati Uniti che riceve detta dichiarazione certificherà l'identità e la cittadinanza dell'interessato;



Raccolta delle Convenzioni e degli Accordi Internazionali

ANUSCA - Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe
www.anusca.it

2) documenti rilasciati dalle competenti autorità negli Stati Uniti, dai quali risulti indirettamente la prova che, giusta le leggi cui l'interessato è soggetto, nulla osta al suo matrimonio.

Se il cittadino degli Stati Uniti è impossibilitato a presentare all'ufficiale dello stato civile italiano detti documenti, dovrà esibire, oltre alla dichiarazione giurata di cui al precedente paragrafo 1, un atto notorio (cioè una dichiarazione giurata da quattro testimoni su richiesta dell'interessato), formato innanzi ad una autorità italiana competente a riceverlo, dal quale risulti che, giusta le leggi cui l'interessato è soggetto negli Stati Uniti, nulla osta al matrimonio che intende contrarre.

Se il Governo Italiano concorda su quanto precede, la presente Nota, e la risposta affermativa di Vostra Eccellenza costituiranno un accordo sull'argomento, che entrerà in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data in cui i due Governi si saranno reciprocamente comunicato che nessun ulteriore adempimento è richiesto dai rispettivi ordinamenti per consentire la sua esecuzione.

Roma, 29 luglio 1964

Il Ministro degli Affari Esteri - Roma

Eccellenza,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data 20 luglio 1964 del seguente tenore: «ho l'onore di indirizzarle questa Nota in relazione al fatto che negli Stati Uniti, in base alle leggi vigenti, non esiste un'autorità competente a rilasciare al cittadino statunitense che intenda contrarre matrimonio all'estero una dichiarazione - come prescritto dall'art. 116 del Codice civile italiano - dalla quale risulti che, giusta le leggi cui il cittadino stesso è soggetto, nulla osta al matrimonio che intende contrarre. Tale situazione ha dato luogo a notevoli difficoltà per i cittadini degli Stati Uniti che intendono contrarre matrimonio in Italia.



Raccolta delle Convenzioni e degli Accordi Internazionali

ANUSCA - Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe
www.anusca.it

Allo scopo di eliminare tali difficoltà, il mio Governo mi ha autorizzato a proporre che, qualora un cittadino statunitense non sia in grado di fornire la documentazione necessaria ai fini dell'art. 116 del Codice civile italiano, presenti al competente ufficiale dello stato civile italiano:

1) una dichiarazione giurata resa innanzi alla competente autorità consolare degli Stati Uniti dal cittadino statunitense interessato dalla quale risulti che, giusta le leggi alle quali è soggetto negli Stati Uniti, nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia. L'autorità consolare degli Stati Uniti che riceve detta dichiarazione certificherà l'identità e la cittadinanza dell'interessato;

2) documenti rilasciati dalle competenti autorità negli Stati Uniti, dai quali risulti indirettamente la prova che, giusta le leggi cui l'interessato è soggetto, nulla osta al suo matrimonio.

Se il cittadino degli Stati Uniti è impossibilitato a presentare all'ufficiale dello stato civile italiano detti documenti, dovrà esibire, oltre alla dichiarazione giurata di cui al precedente paragrafo 1, un atto notorio (cioè una dichiarazione giurata da quattro testimoni su richiesta dell'interessato), formato innanzi ad una autorità italiana competente a riceverlo, dal quale risulti che, giusta le leggi cui l'interessato è soggetto negli Stati Uniti, nulla osta al matrimonio che intende contrarre.

Se il Governo Italiano concorda su quanto precede, la presente Nota, e la risposta affermativa di Vostra Eccellenza costituiranno un accordo sull'argomento, che entrerà in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data in cui i due Governi si saranno reciprocamente comunicato che nessun ulteriore adempimento è richiesto dai rispettivi ordinamenti per consentire la sua esecuzione».

Ho l'onore di informare V. E. che il Governo Italiano concorda su quanto precede.



Voglia gradire, Eccellenza, la rinnovata assicurazione della mia più alta considerazione.

Roma, 18 agosto 1964.



Raccolta delle Convenzioni e degli Accordi Internazionali

ANUSCA - Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe
www.anusca.it